

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007,

mediante MODELLO Unico Informativo ( M.U.I.), per l'importo di € 45,00.=

**COMUNE DI LUINO** (Provincia di Varese)

Repertorio n. del

**CONCESSIONE DI SERVIZI TURISTICI E RICREATIVI PRESSO IL  
COMPLESSO IMMOBILIARE DEMONINATO "EX LIDO DI LUINO" E PER LA  
REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE – ANNI XX - CIG. ABCDE123456**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno, il giorno XX del mese di XXXXXX nella residenza comunale,  
presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, XXXX XXXX XXXX, nata a XXXXX (XX) il  
XX XXXXX XXXX, Segretario Generale del Comune di Luino, autorizzata a rogare, per  
conto e nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi  
dell'articolo 97, comma 4, lett. c) - del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:

a) XXXX XXXX XXXX nata a XXXX (XX), il XX XXXXX XXXX, domiciliato per la  
carica in Luino piazza Crivelli Serbelloni n. 1 che interviene nel presente atto in nome, per  
conto e nell'interesse del Comune di Luino (codice fiscale 84000310122), nella sua qualità  
di Responsabile del Settore Infrastrutture dell'Ente, ai sensi degli articoli 107, comma 3,  
lett. c) e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito nel presente atto denominato  
semplicemente "CONCEDENTE";

b) Signor XXXX XXXX, nato a XXXX (XX), il XX XXXX XXX, residente a XXXXX  
(XX), Via XXXXX, n. XX, C.F.: XXX XXX XXXXX XXXXX, identificato a mezzo di  
carta d'identità, n. XXXXXX rilasciata dal Comune di XXXXX (XX), il XX/XX/XXXX  
con scadenza XX/XX/XXXX, che interviene nel presente atto nella sua qualità di XXXXX  
con poteri di rappresentanza dell'Impresa XXXXX, con sede in XXXX XXXX (XX), in  
Via XXXXX n. XX, iscritta presso il Registro REA di XXXX n. XXXX, C.F. e P.IVA

XXXXXXXXXX, di seguito per brevità denominato “CONCESSIONARIO”;

I suddetti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo

Atto e, di comune accordo rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

Si premette a base giuridica e di fatto quanto segue:

a) Il Comune di Luino ha inteso procedere con la ristrutturazione e rigenerazione del

complesso immobiliare “Lido di Luino” e, con deliberazione della Giunta Comunale n. 112

del 23/09/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal

R.T.P. Arch. Enrico Marforio (capogruppo) con studio in Arona (NO) e relativo all’opera

pubblica denominata “Rigenerazione del complesso Lido di Luino” comportante un

importo complessivo di progetto pari ad € 2.070.000,00.=, di cui € 1.620.000,00.= per

importo totale lavori ed € 449.980,72.= per somme a disposizione per l’Amministrazione

Comunale, suddiviso nelle seguenti tre fasi attuative: -prima fase attuativa consistente nella

rigenerazione del fabbricato principale, da realizzare con la dotazione finanziaria

complessiva di € 1.170.000,00.= derivante dal bilancio di previsione anno 2019; -seconda

fase attuativa consistente nell’implementazione del processo di rigenerazione con la

riqualificazione delle aree pubbliche, Lido water front, secondo la richiesta di

cofinanziamento regionale a valere sul bando “Lombardia To Stay” con la dotazione

finanziaria complessiva di € 400.000,00.=, con esito della richiesta di finanziamento da

parte di Regione Lombardia, entro la fine del corrente anno; -terza fase attuativa

consistente nell’adeguamento, potenziamento e rifunzionalizzazione dell’impianto

ricreativo/natatorio, con la dotazione finanziaria complessiva di € 500.000,00.=, a valere

dal bilancio di previsione anno 2020;

b) Con determinazione del Settore Infrastrutture n. 762 del 30/12/2019 è stato approvato il

progetto esecutivo, redatto nel mese di dicembre 2019 dal RTP Arch. Enrico Marforio

(capogruppo) con studio in Arona (NO) e relativo alla “Rigenerazione del complesso Lido

di Luino – 1 fase” comportante un importo complessivo di progetto pari ad € 1.170.000,00.=, di cui € 853.359,93.= per importo totale lavori ed € 316.640,07.= per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;

c) Con determinazione del Settore Infrastrutture n. 138 del 10/04/2020 è stato aggiudicato, alla R.T.I. tra la Ditta LA ROCCA Società Cooperativa con sede in Quarto (NA) (promessa mandataria) ed il CONSORZIO STABILE ARTEMIDE con sede in Roma (promessa mandante), l’appalto relativo alla “Rigenerazione del complesso Lido di Luino – 1 fase”, per un importo totale lavori pari ad € 605.266,12.= (di cui € 576.165,51.= per lavori a seguito del ribasso d’asta del 30,099% ed € 29.100,61.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10% per 60.526,61.=, per complessivi € 665.792,73.=

d) Con determinazione della Giunta Comunale n. 51 del 11/10/2021 deliberava in merito agli indirizzi relativi alla concessione di servizi turistici e ricreativi presso il complesso immobiliare demoninato “ex lido di luino” e per la realizzazione di opere accessorie.

e) Veniva avviata la procedura aperta per la concessione di servizi turistici e ricreativi presso il complesso immobiliare demoninato “ex lido di luino” e per la realizzazione di opere accessorie

TUTTO CIO' PREMESSO

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Il Comune di Luino concede a XXXX l’immobile sito Luino, censito catastalmente al foglio 9, mappale 11309 da destinarsi XXXX per l’esecuzione e la gestione di servizi turistici e ricreativi e per la realizzazione di opere accessorie.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nei relativi allegati.

3. Sono altresì richiamati e devono essere considerati parte integrante del presente contratto di concessione, gli atti di gara e l’offerta tecnica presentata dal concessionario che

costituisce fonte di obblighi contrattuali vincolanti per la gestione delle attività turistiche  
oggetto della concessione.

4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: a) il Codice  
identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **XXXXXX**;

### **Articolo 2. Durata della concessione.**

1. La concessione avrà una durata di **XX (XX)** anni a decorrere dalla data della  
sottoscrizione della medesima, salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di  
decadenza per i motivi indicati al successivo art.3.

2. Alla scadenza la concessione decadrà di diritto e l'immobile tornerà nella piena  
disponibilità del Comune di Luino in buono stato manutentivo ivi comprese tutte le  
opere oggetto della concessione, le eventuali migliorie e/o addizioni.

3. E' in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l'applicazione  
delle norme riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente  
nella presente concessione.

### **Articolo 3. Revoca e decadenza della concessione.**

1. La concessione è revocabile senza indennizzo per esigenze di pubblico interesse in  
qualunque momento senza necessità di congruo preavviso. La revoca sarà preceduta  
da contestazione scritta e da comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8  
della L.7/8/1990 n.241.

2. Nessun compenso, rimborso o indennizzo sarà dovuto dal Comune al concessionario,  
per alcuna ragione e titolo, in caso revoca e decadenza della concessione. La concessione  
decade inoltre di diritto nei seguenti casi: 1. Inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 7  
(obblighi del concessionario); 2. Inosservanza degli obblighi previsti dall'art.8  
(manutenzione); Nei casi di revoca e di decadenza, i locali rientreranno nella disponibilità  
del comune senza corresponsione d'indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti e per le

opere realizzate sui locali.

#### **Articolo 4. Canone.**

1. L'importo contrattuale, in seguito al rialzo di gara offerto dal concessionario e oggetto di aggiudicazione, nella misura del **XX,XX%** (**XXXXX** per cento), ammonta a € **XXX,XX** (diconsi euro **XXXX**), di cui: a) € **XX,XX** per il complesso A adibito a bar ristorante; b) € **XX,XX** per il complesso B, piscine oltre l'I.V.A. al 22%;

2. L'obbligo di versamento del canone di concessione decorre: per complesso A dopo, 12 mesi della data di aggiudicazione definitiva della concessione e per il complesso B, dopo 24 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva della concessione.

3. Il canone di concessione verrà aggiornato annualmente nella misura prevista dalla legge, pari al 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT verificatosi nell'anno precedente.

4. Il canone annuale di concessione dovrà essere corrisposto in 4 rate trimestrali anticipate di pari importo, mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria intestato al Comune di Luino IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXX**. In caso di mancato pagamento del canone il concedente potrà avvalersi del disposto dell'articolo 1453 C.C. ("Risolubilità del contratto per inadempimento") senza bisogno di diffida o di costituzione in mora; la concessione decadrà di diritto e scatterà l'obbligo di sgombero dell'area in uso.

5. A garanzia delle obbligazioni assunte, il concessionario ha costituito una polizza fidejussoria con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1945, II comma del Codice Civile, nonché con l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, per una somma pari a 3 (tre) mensilità del canone iniziale, mediante polizza fideiussoria numero **XXXX** in data **XX/XX/XXXX** rilasciata dalla società/dall'istituto **XXXXX** agenzia/filiale di **XXX** per l'importo di € **XXXX**.

#### **Articolo 5. Oneri accessori.**

1. Il concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori (allacciamenti per consumi di acqua, luce, gas, riscaldamento, nella misura accertata e secondo le modalità previste dal successivo articolo 7, lettera c), nonché spese telefoniche, nonché ogni tassa, tributo ed imposta diretta o indiretta inerente la presente concessione. Per quanto riguarda il tributo TARI, il concessionario dovrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente concessione, assolvere gli obblighi inerenti il sopracitato tributo.

#### **Articolo 6. Assicurazione.**

1. Il concessionario è costituito custode della cosa in concessione ed è direttamente responsabile, sia verso la proprietà che verso i terzi, dell'utilizzo dell'immobile e dell'area in uso, pertanto, dovrà assumere a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni all'edificio di qualsiasi natura e gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso degli interventi di adeguamento e di riqualificazione delle aree oggetto di concessione, di manutenzione degli stessi, nonché nel corso dell'esercizio delle attività svolte nell'immobile assegnato.

2. A questo proposito il concessionario s'impegna a consegnare la polizza assicurativa RCT/O "Responsabilità civile presso terzi e prestatori di lavoro" al momento della sottoscrizione della presente concessione, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (cinquecentomila euro) per danni al fabbricato e alle aree e con garanzia per R.C. prestata per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (cinquecentomila euro) per sinistro.

3. La suddetta polizza prodotta dal concessionario dovrà contenere la condizione che la Compagnia Assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Luino, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento dei premi, nonché l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla loro naturale scadenza e, comunque, a considerare valida ed operante la copertura assicurativa fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra.

**Articolo 7. Garanzie.**

1. Oltre alla garanzia di cui all'art. 4 del presente contratto di concessione, a copertura del mancato pagamento del canone concessorio che costituisce altresì garanzia definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, il concessionario, ai sensi della Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 di Anac, ha stipulato ulteriore polizza fidejussoria pari al 2,5% del valore dell'investimento che serve a finanziare le opere di riqualificazione del complesso turistico, valore individuato nell'offerta tecnica presentata nella procedura aperta di concessione, oltre alla garanzia relativa all'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, individuato presuntivamente in € 150.000,00 / anno in sede di determinazione del valore della concessione. E' stata pertanto presentata la polizza fideiussoria numero XXXX in data XX/XX/XXX rilasciata dalla società/dall'istituto XXXXX agenzia/filiale di XXXX per l'importo di € XXXXX, valida fino al XX/XX/XXX.

2. La mancata presentazione delle garanzie richiamate costituisce, per espressa previsione normativa, grave inadempimento contrattuale.

3. La garanzia fidejussoria deve coprire l'intera durata della concessione. Nel caso in cui l'assicuratore non possa concedere una fidejussione ventennale, il concessionario può presentare garanzia per una durata inferiore, ma rimane obbligato al rinnovo per l'intera durata del contratto, pena la revoca della concessione. La quota a garanzia del valore dell'investimento di riqualificazione dell'area (2,5%), potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento, certificato dal R.U.P., fino all'80% del valore iniziale.

**Articolo 8. Obblighi del concessionario.**

1. Il concessionario, che è da ritenersi custode dei locali ottenuti in concessione, ai sensi dell'articolo 2051 C.C, si impegna nei confronti del Comune di Luino:

- alla pedissequa e puntuale osservanza di tutti gli obblighi assunti con la presentazione dell'offerta tecnica in sede di gara, che quivi si intendono per integralmente richiamati e riportati e, in particolare, al rispetto del cronoprogramma relativo alla presentazione delle autorizzazioni, alla realizzazione delle opere di riqualificazione dei complessi secondo i progetti presentati, al rispetto delle tempistiche di ultimazione delle richiamate opere e alla gestione delle attività turistiche secondo il piano gestionale;
- a mantenere sulle aree, per tutta la durata della concessione, la destinazione ad uso commerciale individuata in sede di gara;
- a pagare il canone di concessione di cui all'art. 4 nonché gli oneri accessori di cui all'articolo 5;
- a sostenere, in particolare, i costi per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, telefonia e tassa rifiuti urbani o altro tributo assimilabile provvedendo a tal fine, all'intestazione e/o voltura delle relative utenze, così come sono a suo carico, alla scadenza della concessione, la chiusura delle stesse utenze e la risoluzione dei rispettivi contratti di allacciamento;
- ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al successivo art. 9;
- a non sub concedere le aree, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la decadenza della concessione e l'incameramento della cauzione;
- a non mutare il tipo di utilizzo dei locali;
- ad adottare ogni misura atta a garantire la salvaguardia dei locali concessi e gli eventuali danni a persone e cose che possano derivarne, tramite la sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa inerente l'attività esercitata negli stessi;
- a non svolgere nell'immobile in concessione, attività illegittime o illegali o



comunque contrarie alla Legge e ai Regolamenti;

- a rispettare le disposizioni comunali riguardanti gli orari di apertura dell'attività a pena di decadenza;

**Articolo 9. Stato dell'area, manutenzione ordinaria.**

1. I locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano: Complesso A, Fabbricato denominato "Ex Lido di Luino", ristrutturato "al rustico"; Complesso B, Area della superficie indicativa mq 2.500 su cui sono presenti spogliatoi e 2 piscine di dimensioni m. 25 x 12,5 in pessimo stato di conservazione.

2. Il concessionario s'impegna a custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia e ad accollarsi i lavori di manutenzione ordinaria degli stessi.

3. Per manutenzione ordinaria s'intendono:

a) le opere che riguardano la riparazione delle finiture dell'immobile concesso e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici e tecnologici esistenti quali a titolo esemplificativo:

b) pulitura, riparazione di grondaie) ;

c) pulitura, ripresa parziale di intonaci interni ed esterni (senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti);

d) pulitura, riparazione, tinteggiatura degli infissi esterni, (senza alterazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie);

f) riparazione di rivestimenti interni, (senza modificazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie);

g) riparazione di impianti tecnici in genere (idraulico, elettrico, di riscaldamento, ventilazione, del gas, ecc.) che non comportino la costruzione o la destinazione ex - novo di locali per servizi igienici o tecnologici;

h) tinteggiatura degli intonaci interni;

i) riparazione di infissi interni;

l) riparazione di pavimenti interni.

4. Per manutenzione ordinaria s'intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell'immobile concesso ed il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti.

5. Rientrano, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà. La custodia e la pulizia dell'immobile sono a totale onere e cura del concessionario.

6. La gestione ordinaria (tecnica ed amministrativa) di tutti gli impianti installati nell'immobile, ivi compresa l'assunzione delle responsabilità previste dalle normative vigenti relativamente all'impianto termico, impianto elettrico, alla centrale termica ed ai presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) sono a carico del Concessionario.

7. In relazione all'obbligazione assunta dal Concessionario di effettuare una buona e confacente manutenzione ordinaria dell'immobile, il medesimo garantisce la libertà di accesso, dietro preventiva richiesta, a tutte le strutture da parte del personale tecnico del Comune di Luino per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal senso.

8. Il concessionario assume l'obbligo e l'impegno a conservare l'immobile e le aree concessi in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterli riconsegnare al Comune di Luino, al termine della concessione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo. Resta altresì a carico dell'aggiudicatario ogni genere di lavoro o manutenzione eventualmente connesso e necessitato dal particolare tipo di attività svolta dallo stesso nei locali sopra citati (sempre compatibilmente con i vincoli relativi all'immobile), compresi gli oneri per l'esecuzione dei lavori su indicati, le connesse spese di progettazione e Direzione Lavori, inclusi eventuali oneri urbanistici, di adeguamento catastale, la predisposizione

dell'APE (attestato di prestazione energetica) ed ogni altro onere connesso all'affidamento.

9. Il concessionario dovrà eseguire lavori di manutenzione straordinaria connessi alla riqualificazione dell'immobile e delle aree, come da offerta tecnica nella procedura di gara.

Tale manutenzione, comunque, dovrà essere eseguita previa autorizzazione da parte del Comune di Luino.

#### **Articolo 10. Adeguamento degli impianti.**

1. Le parti convengono che sul Comune di Luino non grava alcun obbligo di adeguamento degli impianti, alle normative in materia di sicurezza e che, pertanto, resterà ad esclusivo carico del concessionario ogni onere e spesa per gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

#### **Articolo 11. Opere di riqualificazione delle aree, migliorie ed addizioni.**

1. Si conviene che in ogni caso tutte le opere di riqualificazione delle aree i miglioramenti, le addizioni, i mutamenti di fissi e infissi, compresi gli impianti: elettrico, riscaldamento, idrico ecc. rimangano, per patto espresso, a beneficio dell'Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo alcuno. Questa eventualità si applica altresì, dopo 15 giorni dal rilascio dell'immobile, all'eventuale mobilio o altro materiale lasciato nell'immobile dal concessionario, una volta formalizzata la riconsegna dello stesso al Comune tramite apposito verbale. Tali beni sono ceduti in proprietà all'Amministrazione comunale a titolo di indennità di occupazione, fatti salvi i danni derivanti dalla mancata liberazione totale dell'immobile stesso al momento della riconsegna, comprensivi delle spese necessarie al loro eventuale smaltimento o loro trasferimento in altra sede.

#### **Articolo 12. Cessione del contratto.**

1. La presente concessione ha carattere personale. Il concessionario, salvo autorizzazione del Comune, come in appresso specificato, non può cedere i locali a terzi, nemmeno

nell'ipotesi prevista dall'art. 2558 del C.C., pena la decadenza della presente concessione e l'incameramento della cauzione. La ragione ed il motivo rilevante essenziale della presente concessione è che il bene concesso sia adibito esclusivamente all'uso convenuto, ciò comporta che la concessione decadrà qualora il concessionario, o eventuali aventi causa, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione concedente, modifichi l'utilizzo come sopra stabilito, con immediato obbligo di restituzione dell'immobile.

2. L'eventuale cessione d'azienda, che comporti anche l'utilizzazione dell'immobile concesso, potrà avvenire solamente previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. In caso di cessione d'azienda autorizzata, se l'Amministrazione concedente non libererà espressamente e per iscritto il concessionario cedente, quest'ultimo dovrà rispondere nei confronti dell'Amministrazione di eventuali inadempimenti del concessionario – concessionario.

#### **Articolo 13. Rinuncia.**

1. Il concessionario può rinunciare alla presente concessione con preavviso di almeno 12 mesi, da comunicare al Comune di Luino a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r. La rinuncia non comporta il venir meno dell'obbligo di versamento del canone non ancora versato e sino al completo sgombero e rimessione in pristino dei beni in concessione. In ogni caso laddove il termine di 12 (dodici mesi) dal preavviso rientri nel periodo cd. estivo (dal 01 maggio al 30 settembre), il Concessionario dovrà proseguire nell'attività e nella gestione sino alla scadenza del detto periodo estivo.

2. Se non si rispetterà il termine di preavviso anzidetto, il deposito cauzionale verrà introitato dall'Amministrazione quale penale.

3. La rinuncia non dà luogo alla restituzione dei canoni versati.

#### **Articolo 14. Responsabilità e oneri sicurezza.**

1. Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di accettare le predette condizioni e di sollevare il Comune di Luino da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o alle cose che dovessero pervenire durante l'utilizzo dei locali e delle aree concessi e ne sarà ritenuto responsabile sia civilmente che penalmente. Il concessionario deve altresì garantire un'utilizzazione dell'immobile compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

**Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. Il concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Il concessionario ed eventuali soggetti terzi che dovessero coadiuvare il primo nella gestione dei servizi turistici, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

**Articolo 16. Controversie.**

1. Tutte le questioni, patrimoniali riguardanti la presente concessione, saranno affidate al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Varese.

**Articolo 17. Spese e registrazione.**

1. Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresa l'imposta di registro e di bollo, sono a carico del concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario, tutte le spese relative alla presente concessione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e

comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.

**Articolo 18. Privacy.**

1. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016 e del D. Lgs. 196/2003 e succ. modif. ed integraz.

2. Il concessionario si impegna al rispetto della normativa sulla privacy durante l'esecuzione e la gestione dei servizi turistici oggetto della presente concessione.

**Articolo 19. Rispetto della politica integrata, qualità, ambiente ed eventi.**

1. Il concessionario è tenuto a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Ambientale del Comune di Luino.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 14 (quattordici) pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

**Il Rappresentante della stazione appaltante:**

XXXX (firmato digitalmente)

**Il Legale Rappresentante della società:**

XXXX(firmato digitalmente)

**Il Segretario Rogante:**

XXXX (firmato digitalmente)

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

**Il Segretario Rogante:**

XXXX(firmato digitalmente)